

Bolzano, 30.7.2006

Oggetto: **Lago d'Idro**. Relazione di sintesi della tematica incentrata sulla tutela dell'importante lago prealpino, considerato nella sua duplice accezione di bene demaniale ed ambientale

In nome e per conto del Coordinamento delle Pro loco del Lago d'Idro, riassumo qui di seguito, con tratti di estrema sintesi, i profili rilevanti concernenti **la tematica del Lago d'Idro**, considerato quest'ultimo nella sua duplice accezione di **bene demaniale ed ambientale**.

Un'avvertenza preliminare è d'obbligo: nella specie non va certo confusa o scambiata ad arte la sintesi efficace qui di seguito operata sull'argomento che ci occupa con la pochezza di contenuto. Non lo permette, infatti, quell'atto prodromico (di 103 pagg.) di messa in mora, di interpello e di accesso agli atti dd. 30.1.2006 con cui il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro ha da svariati mesi intimato agli Enti competenti *ratione materiae* [1) Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 2) Provincia autonoma di Trento; 3) Regione Lombardia; 4) Provincia di Brescia] di operare in stretta attinenza al principio di legalità osservando i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nonché l'intero diritto positivo e vivente in *subiecta materia*.

Orbene, a sei mesi di distanza dall'inoltro del precitato atto dd. 30.1.2006, il quadro delle risposte da parte delle Istituzioni è quanto di più sconcertante si possa immaginare. Se si eccettua la Commissione Europea, che in soli 20 giorni dall'invio in copia per opportuna conoscenza dell'atto dd. 30.1.2006, ha fatto sentire la propria voce, precisando di avere alla propria attenzione la gestione del Lago d'Idro (già al centro di una procedura di infrazione della Commissione Europea verso lo Stato italiano), del tutto insufficiente, ma è più appropriato dire manchevole, è stato l'atteggiamento degli Enti intimati come sopra indicati.

Sul piano dello stesso rapporto dialettico e democratico tra una formazione sociale tutelata ex art. 2 Cost. quale il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro da un lato e le singole Istituzioni competenti *ratione materiae* dall'altro, va infatti osservato che:

- a) serio, approfondito, scientificamente fondato oltre che giuridicamente corretto, può essere definito, senza tema alcuna di smentita, l'atto prodromico dd. 30.1.2006 del Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro;

b) per contro illegittimo giuridicamente è il silenzio tuttora serbato sull'atto di messa in mora e sull'interpello da parte degli Enti intimati, i quali anzichè crogiolarsi nella loro presunta (ma invero infondata) consapevolezza *funditus* della materia, devono prendere democraticamente atto che la conoscenza scientifica della materia oltre che quella giuridico-amministrativa non è affatto loro esclusivo appannaggio (tutt'altro!), dovendo conseguentemente accettare il dialogo sul terreno scientifico e tecnico-giuridico, senza atteggiamenti refrattari (e financo infastiditi) a tutto improntati fuorchè al rispetto, fra l'altro, dei principi personalistico e democratico cui è informata la nostra Carta fondamentale;

c) il divario tra i contenuti specifici dell'atto dd. 30.1.2006 ed i comportamenti concreti degli Enti intimati attinge alla soglia della *res ipsa loquitur*, con un giudizio valoriale decisamente repressibile per gli Enti intimati.

Una cosa è assolutamente certa ed invariabile: Il Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro, sensibile alle esigenze che promanano impellenti dalle popolazioni locali, non defletterà in alcun modo dalla propria azione finchè il Lago d'Idro **non sarà ricondotto alla sue condizioni primigenie e naturali di specchio lacuale caratteristico e fondante dell'ambiente locale, da tutelare e preservare, come precetto ad un tempo morale e giuridico, anche e soprattutto nei confronti delle generazioni future.**

Con la forza dell'argomentazione tecnico giuridica ed ontologicamente scientifica, sullo sfondo immanente del diritto oggettivo, il Coordinamento delle Pro Loco del lago d'Idro offre quindi anche in tale sede il proprio contributo, per una soluzione seria e definitiva della grave problematica che affligge il Lago d'Idro.

Varrà naturalmente procedere secondo l'articolazione espositiva per raffinamenti successivi che segue.

1. Il presupposto ineludibile di fondo: la gerarchia dei valori ed interessi qual promanante dalla Carta fondamentale della Repubblica

Nell'affrontare il problema generale del Lago d'Idro è d'obbligo riconoscere ed accettare un presupposto ineludibile di fondo: **la gerarchia dei valori ed interessi qual promanante dalla Carta fondamentale della Repubblica.**

Ad opinare diversamente, nel senso di ritenere del tutto neutra od indifferente l'impostazione valoriale e degli interessi della Costituzione, si commetterebbe un gravissimo errore logico prima ancora che giuridico. Invero ecco l'errore di fondo che inficia gravemente l'impostazione qui criticata: **da una premessa errata od anche solo antinomica non si può costruire alcunchè di razionale**, giacchè da essa può trarsi, come sul dirsi (epistemologicamente) in logica, **tutto ciò che si vuole!**

Va così riconosciuto ed accettato che:

- a) la **tutela dell'ambiente** pertiene all'art. 9 Cost., rientrando tra i principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.);
- b) le **esigenze produttivistiche** pertengono all'art. 41 Cost. che così recita : «1.L'iniziativa economica privata è libera. 2. **Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.** 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni **perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali**»;
- c) sul versante della giurisprudenza è noto l'insegnamento costante del Giudice di costituzionalità, secondo cui «**L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto**» (Corte cost., sentenza n. 641/1987).

2. Il Lago d'Idro come bene naturale e demaniale. La titolarità in capo allo Stato (parte maggioritaria) e alla Provincia autonoma di Trento (parte minoritaria). L'assenza di titolarità demaniale in capo alla Regione Lombardia e così pure in capo alla Provincia di Brescia

Nel bacino idrografico del fiume Chiese, affluente del fiume Oglio a sua volta tributario del fiume Po (bacino quest'ultimo di interesse nazionale ex art. 14 L. 183/1989), in territorio in parte della Provincia di Trento e massimamente della Provincia di Brescia, insiste il **Lago d'Idro**, rientrando nel novero dei **noti ed importanti laghi prealpini**.

IL Lago d'Idro risulta iscritto da tempo nell'**elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Brescia**.

Dal canto suo l'**elenco principale** delle acque pubbliche della **provincia di Trento** (pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 241 del 13.10.1942), reca al n. d'ordine **2405** i seguenti elementi: «**Denominazione (da valle verso monte) : Fiume Chiese Superlacuale (Valle di Daone e valle di Fumo)**»;«**Foce o sbocco: Lago d'Idro**»;«**Comuni toccati o attraversati: Storo, Condino Pieve di Bono**»; «**Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua: Dallo sbocco nel Lago d'Idro alle origini** ».

Significativamente, nel vigore dell'art. 1 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 (sulle acque e sugli impianti elettrici), a tenore del quale «**sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal suolo, sistemate od incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse**» [il citato art. 1 R.D. 1775/1933 è

stato abrogato dall'art. 2, primo comma, del regolamento di attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, approvato con D.P.R. 18.2.1999, n. 238. Peraltro, in forza dell'art. 2, secondo comma, del regolamento in parola, **gli elenchi delle acque pubbliche già esistenti** di cui all'abrogato art. 1 del T.U. 1775/1933, «*restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti*»] e poi con la dichiarazione generalizzata di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee ex art. 1 L. Galli n. 36 del 1994, il **Lago d'Idro**, iscritto ormai da lungo tempo negli elenchi dichiarativi delle acque pubbliche, **denota la sua inequivocabile matrice pubblica** (o altrimenti detta, con locuzione equivalente, **demaniale**) risultando in tutto e per tutto **assoggettato alla disciplina giuspublicistica dei beni del demanio naturale e necessario, quale il demanio idrico** (da sempre ritenuto il **demanio più eminente!**).

All'interrogativo di chi fosse, per il **passato** e di chi sia, per il **momento presente**, il **dominus** del Lago d'Idro come **bene demaniale** si può rispondere in chiave storico ricostruttiva con una rapida strisciata aerofotogrammetrica dei dati normativi rilevanti.

Valga dunque la scansione seguente:

- a) sin dalla Legge di unificazione amministrativa del 1865, passando per l'avvento della L. 2644/1884, sulla disciplina delle utilizzazioni delle acque, e quindi del R.D. 11.12.1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, e sino al D.P.R. 115/1973, la titolarità demaniale del Lago d'Idro **era ascritta solo ed esclusivamente in capo allo Stato**;
- b) con l'avvento del **D.P.R. 115/1973** (recante «*norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione*») viene ad instaurarsi **un regime di contitolarità demaniale sul Lago d'Idro tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento** (investita quest'ultima della titolarità demaniale nell'ambito del suo territorio e, quindi, per quel che qui rileva, della spiaggia Baitoni del Lago d'Idro in territorio del Comune di Bondone);
- c) a tutt'oggi la situazione sub lett. b) che precede è **inalterata** (a legislazione invariata), risultando per contrapposto **prive di titolarità demaniale idrica** tanto la **Regione Lombardia** quanto la **Provincia di Brescia**.

La connotazione, quindi, di **dominus** del **bene demaniale Lago d'Idro** va tuttora divisa (in parti certamente non eguali, risultando di gran lunga preponderante la parte ascritta in titolarità dello Stato) tra la **Provincia di Trento (parte minoritaria)** e lo **Stato (parte maggioritaria)**.

3. La natura del Lago d'Idro. Il bacino lacuale come sede di un bilancio idrologico tra afflussi e deflussi

Converrà subito dar conto di come la **scienza di settore e la migliore dottrina specifica** (cfr. «*Elementi di idrografia ed idrologia Voll. I e II*» del prof. Dino Tonini dell'Istituto di

Idraulica dell'Università di Padova, edita dalla Libreria Universitaria - Venezia 1966 - 1^a ristampa anastatica 1974 - Vol. II pagg. 490 e ss.) inquadrino il generale problema afferente un qualsivoglia lago. Così l'illustre A. cit.: «**Qualunque sia la natura di un lago la sua esistenza presuppone un bacino idrografico in esso recapitante ed una o più forme di emissari superficiali o sotterranei. Il bacino lacuale è quindi sede di un bilancio idrologico tra afflussi e deflussi, variazioni del suo volume, perdite per evaporazione e filtrazione, incrementi per condensazione**». Ed ancora l'A. prosegue asserendo che «se si trascurano, in prima approssimazione, le variazioni per evaporazione e filtrazione e le variazioni per condensazione che possono più o meno parzialmente compensarsi, ammesso che le variazioni di volume siano funzione soltanto delle variazioni di livello, considerando lo specchio liquido come costante, almeno per l'intervallo della ricerca» si ha per il **tempo infinitesimo (dt)** la nota **equazione differenziale del Lombardini**.

Quanto testè riferito è di applicazione pratica per il **Lago d'Idro** nel senso che:

- a) il **bacino idrografico recapitante** nel Lago d'Idro ricade in massima parte (anche tenendo conto dell'altitudine media del bacino sotteso) in territorio della Provincia di Trento. Del resto l'immissario principale del Lago d'Idro è il fiume Chiese, che dalle sue origini sino allo sbocco nel Lago d'Idro svolge tutto il suo corso in territorio della Provincia di Trento [nel cui ambito insistono pure, fra le altre, le grandi derivazioni a scopo idroelettrico in titolarità dell'Enel (e in precedenza della Soc. Idroelettrica Alto Chiese), con le dighe e serbatoi di **Bissina (60x10exp6 mc.)** e di **Boazzo (11,8x10exp6 mc.)**, che incidono direttamente sul sistema degli afflussi al Lago d'Idro]. Corollario automatico è che il **controllo degli afflussi è (massimamente) prerogativa e responsabilità insieme della Provincia autonoma di Trento** (che è l'**esclusivo dominus demaniale sul proprio territorio**)
- b) l'emissario naturale superficiale del Lago d'Idro, che è sempre il fiume Chiese, sino allo sbocco nel fiume Oglio, tributario quest'ultimo in sx orografica del fiume Po, ricade in territorio della Regione Lombardia. Corollario naturale è che il **controllo dei deflussi è prerogativa e responsabilità insieme della Regione Lombardia** (quanto alle competenze di quest'ultima, cfr. subito *infra* prg. F) **in solido con lo Stato** (che è, in tale territorio della Regione Lombardia, l'**esclusivo dominus demaniale**) e con la **Provincia di Brescia** (giacchè titolare quest'ultima delle competenze afferenti alle **piccole derivazioni** ex L.R. Lombardia 5.1.2000, n. 1).

E poichè **l'esistenza del lago** presuppone la considerazione, non già solo **in via sincronica** del **fatto genetico** ma, ben più comprensivamente ed in **via diacronica**, la considerazione **ineludibile** del **perdurante equilibrio del relativo bilancio idrico** (che se in eccesso per gli afflussi porta a sommersione delle sponde; che se in difetto per gli afflussi ovvero per l'eccesso dei deflussi porta al depauperamento della risorsa naturale e allo sconvolgimento

del bene inteso pure nella sua complessiva accezione ambientale), non v'è dubbio che, immanentemente, tanto lo Stato quanto la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia nonché la Provincia di Brescia siano chiamati alla **indefettibile tutela del Lago d'Idro** sia riguardato come **bene demaniale** che considerato come **bene ambientale**.

Altresì è evidente che **tale equilibrio** deve essere conseguito e mantenuto **riducendo le escursioni di livello del Lago d'Idro**, e più in particolare orientandosi a **non superare** la quota di m **369,00** s.l.m. come a **non scendere** sotto la quota di m **368,00** s.l.m.

4. La tutela del bene demaniale. Il trinomio massa liquida, alveo e spiagge. Profili di responsabilità della P.A. investita della titolarità demaniale

Compito indefettibile del **dominus** del bene demaniale Lago d'Idro (lo Stato ed insieme la Provincia autonoma di Trento) è **in primis quello di tutelare la consistenza fisica del bene medesimo, secondo le sue componenti fisico-naturali costituenti il c.d. trinomio** (che caratterizza ogni lago): **1) massa liquida; 2) alveo e 3) spiagge.**

La Corte nomofilattica, in una sua sentenza del 1981, ha puntualizzato che *«il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, vale a dire quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario che risultino necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze di accesso, sosta e transito, proprie della collettività, per diporto, trasporto, esercizio della pesca, ecc.»* (Cass., SS.UU., 14 dicembre 1981, n. 6591, in *Foro it.*, 1982, I, 54).

Ecco che non tutelare il bene demaniale (contravvenendo in tal guisa ai doveri giuspubblicistici che investono il dominus demaniale ex artt. 9 Cost., 2 e ss. T.U. 523/1904 sulle opere idrauliche, 1 e ss. T.U. 1775/1933 sulle acque, 822 e 823 cod. civ.) comporta pacificamente la responsabilità (che in senso generale è l'effetto dell'inosservanza di un dovere) della P.A. sovrintendente alla titolarità demaniale, con ripercussioni nel campo civile, amministrativo e financo penale dei titolari degli organi preposti. Va poi considerato che in materia sovviene pure la **clausola di equivalenza**, secondo cui **«non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo»** (ex art. 40 comma 2 c.p.). Pacificamente, quindi, **non impedire il danno al bene demaniale Lago d'Idro, nella consistenza delle sue componenti come sopra individuate, avendo l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo!**

5. IL lago d'Idro come bene ambientale

Secondo la più recente (in precedenza peraltro era operante il D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, ed ancor prima la legge Galasso) classificazione legislativa (**D.Lgs. 22.1.2004, n. 42**, recante *«il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137»*) sono **beni ambientali**, tutelati secondo le disposizioni del medesimo testo unico in

attuazione dell'art. 9 della Costituzione, fra gli altri, «*i beni e le aree indicati all'articolo 142*» del D.Lgs. n. 42 cit., ossia i **c.d. beni tutelati per legge**. Senza sforzo il **Lago d'Idro** rientra nei beni di cui alle **lett. b) e c) dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004** [cfr. art. 142: «*Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: omissis; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; omissis*].

Del resto, ontologicamente, **l'acqua crea l'ambiente e ne viene reciprocamente influenzata**.

È affermazione ormai generalmente condivisa quella secondo cui il **c.d. territorio idrico** (e cioè lo spazio nel quale si perpetua il ciclo dell'acqua, tanto in superficie quanto nel sottosuolo) si presenta come **un'area vulnerabile** esposta ad una varietà di rischi derivanti da utilizzazioni ed attività poste in essere tanto in superficie quanto in profondità.

Sulla premessa pertanto del territorio idrico come area vulnerabile si giustificano appieno alcune conseguenze necessitate, vere e proprie misure atte a regolare le principali attività antropiche. Tra queste, il primo posto spetta indubbiamente allo **sfruttamento delle risorse idriche**. Ed ecco che le misure necessitate vengono razionalmente ricondotte ai seguenti principali canali di intervento: a) sottoposizione a **previa autorizzazione, concessione o licenza di qualsiasi attività umana** che comunque vada ad interessare le risorse idriche ed il relativo territorio; b) attribuzione **delle risorse idriche al demanio pubblico** (cfr. art. 1 L. 36/1994).

Ancora va ricordato come la scienza di settore descriva il **fenomeno dell'erosione continentale** (cfr. «*Elementi di idrografia ed idrologia Voll. I e II*» del prof. Dino Tonini dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, edita dalla Libreria Universitaria - Venezia 1966 - 1^a ristampa anastatica 1974 - Vol. II pagg. 546 e ss.): «*La disgregazione del terreno, sotto ogni forma, per azione degli agenti atmosferici (temperatura, vento, precipitazioni, azioni chimiche dell'acqua e dell'aria) e quindi dei **deflussi superficiali**, nonché il successivo dilavamento, convogliamento ed ablazione dei sedimenti costituisce nel suo complesso l'erosione continentale alla quale cerca di opporsi una particolare tecnica: quella della conservazione del suolo». E più oltre: «*I materiali comunque disgregati **raggiungono quasi totalmente le reti idrografiche**,...*».*

Ecco che si impone in tutta generalità un giusto equilibrio tra le esigenze dell'**utilizzo delle acque**, quelle **naturalistiche e conservative dell'ambiente**, nonché quelle di **difesa del suolo**.

Ed in tal senso innumerevoli sono gli indici operativi che si traggono dalla legge quadro sulla difesa del suolo n. 183/1989, che non a caso eleva a momento unificante nel **governo delle acque l'entità idrografica di bacino**.

Così testualmente l'art. 11 della L. n. 183/1989: **«I comuni, le province (di diritto comune – ndr), i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo...»**.

6. Sul demanio idrico e le autonomie locali

Giusta il disposto degli artt. 822 e 824 cod. civ. **non esistono acque demaniali comunali o provinciali (eccezion fatta per le province autonome di Bolzano e di Trento)**. Invero dalla chiara lettera dell'art. 824 cod. civ. si evince che solo i beni di cui al secondo comma dell'art. 822 (c.d. demanio legale o accidentale) possono far parte dei demani dei Comuni e delle Province; e dunque sono escluse le acque (oramai tutte pubbliche con la dichiarazione generalizzata di pubblicità di cui alla legge Galli del 1994) menzionate espressamente nel primo comma dell'art. 822 cod. civ.

De iure condendo, in una sana prospettiva di **tutela e valorizzazione del demanio idrico (repetita iuvant, il demanio più eminente!)**, non sarebbe improvvido che **il legislatore statale** contemplatesse una norma di **trapasso ex lege senza compenso in titolarità dell'ente locale territoriale** (ovvero della pluralità degli enti locali territorialmente interessati) **del bene stesso qualora vi sia, come nella specie del Lago d'Idro, una disattenzione** (espressione chiaramente ellittica ed eufemistica) **conclamata del dominus, in aperto ed irriducibile contrasto con le esigenze pubblicistiche di tutela dei singoli beni demaniali**. Questa ipotetica (od altra similare) norma sarebbe di sicuro **un deterrente per comportamenti ed inazioni colpevoli**, con un contenuto sanzionatorio di immediata percezione per lo stesso *quisque de populo*.

7. Sulla tutela «dinamica» dell'ambiente. Nel caso del lago d'Idro occorre recuperare la funzione primigenia dello specchio lacuale a vantaggio della valenza ambientale del bene demaniale dopo l'indiscriminato suo assoggettamento pluridecennale (segnatamente dagli anni '20) ad esigenze produttivistiche oramai in irriducibile contrasto con le stesse previsioni costituzionali ex artt. 9 e 41 Cost.

Efficacemente è stato rilevato dalla migliore dottrina (*Il Diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, a cura di G. Corso e V. Lopilato, Giuffrè Editore, 2006, 341 e ss.) che **«la dimensione “temporale” o “diacronica” che caratterizza intrinsecamente l'ambiente come oggetto di tutela giuridica, rende indispensabile che tanto le discipline normative quanto l'azione pubblica concreta risultino adeguate alla**

continua evoluzione degli equilibri ambientali e alla impossibilità di cristallizzarli in un determinato momento storico».

Ecco che sono verità specchiate quelle per le quali:

- a) per troppo tempo **l'equilibrio del bene ambientale Lago d'Idro** è stato alterato dalla spinta quasi parossistica allo **sfruttamento della risorsa idrica**, cedendo irragionevolmente alle spinte produttivistiche degli utilizzatori, **con grave nocumento per lo stesso bene demaniale e per la sua stessa fruibilità più generale** (il c.d. **uso generale del demanio**, consentito al *quisque de populo*, secondo la naturale destinazione del bene);
- b) **l'escursione massiva ed incessante dei livelli del lago**, perpetrata sin dagli anni '20, è da ritenersi **causa unica efficiente e prossima** della difficile ed insostenibile situazione attuale in cui versa l'importante lago prealpino, con compromissione delle sue sponde e delle spiagge e con l'alterazione delle condizioni fisico-ambientali (da lago in origine olomittico a lago ormai meromittico) nonché della biodiversità vegetale e della fauna ittica (nota è la compromissione del **SIC IT 3120065** in territorio del Comune di Bondone);
- c) il **recupero** (non già opzione graziosa bensì **imperativo categorico d'ordine giuridico e morale**) **dell'integrità del bene demaniale e ambientale** passa necessariamente attraverso **una consapevole, convinta e severa analisi dello scempio sin qui perpetrato**, che, ferme le responsabilità da accertare nelle dovute sedi coi suoi risvolti in termini di danno da ristorare, ponga le basi per l'adozione di **misure altrettanto severe e coerenti, finalisticamente adeguate allo scopo**;
- d) **nessun recupero ambientale è possibile se non accedendo alle seguenti condizioni, autentiche misure necessitate per la salvaguardia del lago**: **d1)** fissazione della quota minima del lago alla misura di **368 m s.l.m.**; **d2)** fissazione della quota massima del lago alla misura di **369 m s.l.m.**; **d3)** regolazione a serbatoio del lago d'Idro **solo ed esclusivamente per l'escursione di 1 metro (da 368 a 369 m s.l.m.)** e con il volume determinato dal prodotto dell'altezza della lama d'acqua di 1 metro per la superficie del lago; **d4)** regolazione degli afflussi a monte mediante la gestione ottimizzata dei serbatoi a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico); **d5)** prelievo diretto dal lago (galleria degli agricoltori e galleria dell'Enel) nella misura complessiva non superiore agli afflussi al lago medesimo (sì che questo permanga nella condizione di equilibrio con livello non inferiore alla quota di m 368 s.l.m. In altri termini quando il lago raggiunge tale livello (368 m s.l.m.) non è consentito alcun prelievo in misura eccedente quanto perviene al lago tramite i suoi immissari (fiume Chiese e torrente Caffaro); **d6)** quantificazione e contenimento del trasporto solido, nei diversi regimi di magra, di morbida e di piena, da parte degli immissari al lago d'Idro.

8. Sulle utenze irrigue insistenti sull'asta del fiume Chiese

L'analisi della situazione complessiva delle utenze irrigue insistenti sul fiume Chiese non può che prendere le mosse, oltre che dal presupposto ineludibile di cui al prg. 1. che precede, dalle constatazioni che seguono:

a) l'art. 2 del T.U. n. 1775 del 1933, stabilisce che ai soggetti titolari di antiche utenze si affiancano, nel diritto all'uso delle acque, coloro che ne ottengono **«regolare concessione»**. E' grazie a quest'ultimo modo d'acquisto che il sistema positivo di disciplina degli usi delle acque si è aperto alle innovazioni e tuttora si apre alle nuove frontiere degli utilizzi. Indubitabile infatti è la potenzialità vitale di questa fattispecie acquisitiva, divenuta ormai la forma giuridica principale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, a patto però di restringere l'angolo prospettico da cui si guardi alla cosa, limitandosi a registrare come le nuove derivazioni, siano esse attinenti ad usi tradizionali o contemplino invece nuovi utilizzi, non possano che costituirsi se non per **«concessione»**. Allorchè dal piano degli usi quasi astrattamente considerato si passi a quello delle finalità concrete, dei destinatari ultimi delle utilità ritraibili dall'acqua pubblica e, in definitiva, **della gestione corretta e proficua (socialmente, soprattutto) delle risorse idriche**, ci si avvede dell'**insufficienza dello strumento concessorio**, il quale si estrinseca in modo **«disordinato»** solo obbedendo ai canoni più formalistici della c.d. provvedimentazione puntuale. Ma il sistema positivo offre alcuni correttivi, e comunque **l'ordinamento nel suo complesso è per una valorizzazione delle implicanze sociali dell'uso delle acque**, fornendo in questo verso strumenti all'azione amministrativa. È un movimento costante, pur se lento, in direzione di quelle mete **di programmazione, di pianificazione e di attuazione coordinata di interventi per una gestione integrata delle risorse idriche** nelle fondamentali aree idrografico - territoriali che le accolgono. In diretta conseguenza della mutata sensibilità sociale verso l'ambiente, già ora si intendono **compressi**, per l'autorità amministrativa, gli spazi entro cui dar corso a **provvedimenti concessori a derivare, ispirati a mera logica economico - produttivistica**. Non solo l'**aspetto qualitativo** delle acque entra in gioco in materia ambientale, ma pure, e a pieno titolo, quello concernente il **c.d. degrado quantitativo**. Di qui l'esigenza di **controllare con sempre maggiore incisività l'imponente fenomeno dei trasferimenti d'acqua**, sia attraverso un **riordino delle utenze**, sia con maggior rigore nell'uso **dello strumento concessorio**. In questo quadro di valori, centrale è la funzione di studio, conoscenza e di informazione in genere, destinata quest'ultima a raggiungere, e ad essere a sua volta influenzata, da **una schiera sempre più vasta di destinatari**. Il processo di interscambio informativo, lungi dall'essere palestra esclusiva di azione degli organi della P.A., esige sempre maggior apertura nei confronti delle **individualità singole e delle formazioni sociali** ove, come noto, trova esplicazione, **uti socii**, la stessa **personalità dell'uomo (art. 2 Cost.)**;

- b) l'utenza a scopo irriguo, sia essa assistita da formale riconoscimento (c.d. vecchia utenza) ovvero da formale concessione (c.d. nuova utenza), ha **eminente carattere reale**. Essa cioè è correlata **al suolo (plaga agricola)** cui accede **in modo unitario e inscindibile** [cfr. art. 20 comma 3 T.U. 1775/1933 che così recita: «**Le utenze d'acqua a scopo irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario**»]. Ogni **modificazione in minus** della plaga agricola (in termini di superficie, ad es. per la perdita dell'agrarietà di taluni fondi in dipendenza dell'urbanizzazione) si riverbera sull'utenza irrigua esigendo di rimando **l'adeguatezza in minus della c.d. competenza idrica** (data dal prodotto della caratura pro ettaro espressa in l/s per la superficie espressa in ha);
- c) l'utenza a scopo irriguo (come ogni altra utenza del resto) **va praticata rispettando il principio del risparmio idrico**. In ciò è evocato **il precetto del buon uso della risorsa idrica** (laddove, per contrapposto, **il cattivo uso della risorsa** può condurre alla **sanzione di decadenza** dalla concessione ovvero dal titolo abilitante al prelievo ex art. 55 T.U. 1775/1933);
- d) per l'utenza irrigua **il risparmio idrico** si persegue, innanzi tutto, adeguando il sistema di irrigazione, passando così dalla metodica a scorrimento (con una caratura pro ettaro di 2 l/s d'acqua) al sistema ad aspersione (con una caratura pro ettaro di 4 volte inferiore pari a 0,5 l/s d'acqua). In secondo luogo non è da trascurare, secondo gli orientamenti della scienza agronomica, la scelta di cultivar che richiedono (per la c.d. irrigazione normale od umettante) un minor quantitativo d'acqua per unità di superficie, pur mantenendo accettabili livelli di reddito agrario di produzione;
- e) la scelta sub lett. d) che precede non dipende solo dalla volontà del soggetto utente dell'asta fluviale pubblica. Essa può essere imposta mediante la **c.d. facoltà di commutazione ex art. 44 T.U. 1775/1933**, che risponde proprio al criterio del risparmio idrico della risorsa ed in definitiva al suo uso più razionale;
- f) le utenze a scopo irriguo e pure le altre a qualsiasi scopo destinate insistenti sull'asta del fiume Chiese quale emissario del Lago d'Idro dovrebbero esser riunite in un Consorzio obbligatorio ex art. 58 e ss. T.U. 1775/1933 e **corrispondere, ciascuna utenza, il c.d. contributo di miglioria conseguente alla regolazione perpetrata sin dagli anni '20 del Lago d'Idro**.

9) Sulla netta contrarietà delle popolazioni locali alla ventilata realizzazione delle nuove opere (diga e c.d. «terza galleria»)

È convinzione diffusa delle popolazioni rivierasche del lago d'Idro che sia stato enfatizzato tanto il problema della paleofrana quanto quello della sicurezza idraulica, in ragione dei quali si vorrebbe da parte della Regione Lombardia dar corso ad opere quali la

nuova diga (che verrebbe a sostituire all'incile del lago la paratoia esistente) e, soprattutto, la nuova c.d. «terza galleria».

In rapida sequenza va rilevato che: a) il problema generale del lago va risolto svolgendo in concreto quell'equazione differenziale dei Lombardini che, scientificamente, presiede al bilancio idrologico di ogni lago (e su tal punto ineccepibile è la posizione assunta dal Coordinamento delle Pro Loco del Lago d'Idro con l'atto dd. 30.1.2006, laddove vien rivolta l'attenzione **all'intero sistema degli afflussi e dei deflussi**);

b) ammesso (per semplice sviluppo argomentativo) che la paleofrana sia una minaccia al territorio e alle popolazioni (per l'ipotizzato rigurgito dell'acqua a monte con sommersione delle sponde del lago) vanno indagate *funditus* tutte (e non solo alcune) delle possibili soluzioni, secondo comuni criteri di adeguatezza, proporzionalità e corrispondenza allo scopo, senza trascurare quello inerente al possibile risparmio di spesa, con l'oculato investimento dei fondi pubblici;

c) tra le possibili soluzioni, di tutto alternative alla c.d. «terza galleria» (prevista della lunghezza di ca. 3 KM) anche in termini di più che sensibile risparmio di spesa, va annoverata quella che prevedesse la **«tombinatura» per un tratto di circa 800 m** (lungo proprio il fronte della paleofrana prospiciente il tratto dell'emissario del lago e la stessa attigua strada statale) dell'asta naturale del fiume Chiese (naturalmente la tombinatura dovrebbe essere realizzata in opportuna sezione policentrica con scala di deflusso in grado di scolare le portate di piena). Questo, sempreché non sia possibile risolvere alla radice il problema della paleofrana, con l'asporto di parte significativa di essa o comunque mettendola in condizioni di accettabile sicurezza;

d) **in via graduata, nel concorrere della duplice comprovata condizione [1) insufficienza** della soluzione sub lett. c) che precede; **2) dimostrazione rigorosa** dell'impossibilità di regolare il fenomeno di piena nel bacino idrografico recapitante nel lago d'Idro mediante l'utilizzo ottimale (in termini di laminazione delle piene, con sfasatura pure dei colmi di piena) dei serbatoi esistenti a servizio di impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico], **giacché solo ed esclusivamente alla sicurezza idraulica occorre avere riguardo, fissare la soglia di imbocco della c.d. «terza galleria» a quota non inferiore a m 371,50, sì che tale opera corrisponda solo ed esclusivamente alla scolmatura in caso di piena e non ad altri (inconfessati e reconditi) scopi produttivistici (decisamente recessivi di fronte alla tutela del bene ambientale ex art. 9 Cost.).**

Distintamente.

avv. Franco Mellaia

